

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 febbraio 2023, n. 40 **METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOP. SOC. ARL ONLUS - PARERE FAVOREVOLE**, con **PRESCRIZIONE**, in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITA'** ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Molfetta per una Rsa non autosufficienti per n.20 posti letto pari a n. 1 nucleo di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019, da realizzare nel Comune di Molfetta alla via Ruvo 1/A - ASL BA

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta”*;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 462 del 29/12/2022 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *“Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Bari-Barletta-Andria-Trani- Foggia”* e dell'incarico di Posizione Organizzativa *“Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto”*

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti”*.

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture

sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'**autorizzazione alla realizzazione** le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

- 7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le consequenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*
- 8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*
 - a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*

- b) *in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;*
- 9) *le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;*
- 10) *la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."*

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti"* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

Con posta raccomandata inviata allo scrivente Servizio in data 06/02/2020, il Comune di Molfetta (Ba), a seguito dell'istanza (Allegato Rea 4 della DGR 2153/2019) formulata dal Sig. Luigi Paparella, in qualità di legale rappresentante della società Metropolis Consorzio Cooperative Sociali arl Onlus – PI 05457290723 - con sede in Molfetta (Ba), Viale Pio XI n.48/41-42, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti – RR 4/2019, ubicata nel Comune di Molfetta alla Via Ruvo 1/A, per n. 20 p.l. relativi alla seguente tipologia di assistenza:

- n. 20 p.l. pari a n. 1 nucleo di Rsa di mantenimento anziani – tipo A- RR n. 4/2019; o in subordine
- n. 20 p.l. pari a n. 1 nucleo di Rsa di mantenimento demenze – tipo B- RR n. 4/2019;

Tale richiesta rientra nel II bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- nota prot. n. 6633/6693 del 30.01.2020 ad oggetto "*riferimento nota prot. 6260 del 28/01/2020 del Consorzio Metropolis – autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento – Via Ruvo 1/A Molfetta*";

- nota prot. n. 183.2020 del 20.01.2020 del legale rappresentante della società avente ad oggetto *“Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una “Residenza sanitaria assistenziale (RSA) di mantenimento” ai sensi del Regolamento Regione Puglia n. 4 del 21/01/2019 e s.m.i, sita in Molfetta (BA) alla via Ruvo 1/A”*;
- Compravendita con riserva di proprietà tra *“Piccola Missione per i sordomuti”* e *“Rehabilitas S.r.l.”*- Registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Bari in data 03/01/2020 al n. 204 Serie 1T;
- Documento di identità del Sig. Luigi Paparella, in qualità di legale rappresentante della società;
- Relazione tecnica descrittiva;
- Relazione tecnica di verifica ai parametri di cui al DGR n°2037 del 07.11.2013;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con cui il Sig. Luigi Paparella, in qualità di legale rappresentante della società dichiara *“con riferimento alla domanda di autorizzazione alla realizzazione di una struttura RR n.4/2019 “Residenza sanitaria assistenziale (RSA) di mantenimento”, che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione tecnica, nella relazione ai sensi della DGR n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati alla presente istanza”*;
- Elaborati planimetrici dei piani : planimetria generale, piano seminterrato, piano terra, piano primo, piano secondo;

Con DD 226 del 20.07.2021 ad oggetto *“Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n.4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestre dal II al V – Provincia di Bari – ricognizione posti residui”*, la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria n. 20 posti di Rsa di mantenimento anziani – tipo A - RR 4/2019, previa acquisizione di integrazione documentale in merito alle carenze/difficoltà rilevate in fase istruttoria.

Con nota prot. n. AOO183/12139 del 02/08/2021 è stata notificata la DD 226/2021 al Comune di Molfetta ed al legale rappresentante della società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali. Contestualmente, è stato chiesto entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla notifica della predetta :

1. *“Al legale rappresentante della struttura di integrare le carenze rilevate e presenti nella scheda di valutazione, al fine di valutarne l’eventuale sanabilità (...);*
2. *al Comune in indirizzo di inviare documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia”*

Con pec del 12/08/2021, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0014314 del 25/10/2021, la società Metropolis ha trasmesso la seguente documentazione:

- nota prot. n. 3674. 2021 del 12.08.2021 ad oggetto *“Integrazione e precisazioni in merito all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di RSA non autosufficienti nel Comune di Molfetta alla Via Ruvo n. 1/A. Riscontro nota SGO prot. n. AOO183/02.08.2021 n. 12139.”*;
- Contratto di locazione sottoscritto in data 16/12/2020 tra Paparella Luigi, in qualità di legale rappresentante della società Rehabilitas S.r.l. e Pedone Angelo, in qualità di consigliere dell’ente Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – società Cooperativa Onlus, con relativa registrazione all’Agenzia delle Entrate (in data 21/12/2020 al n. 022726-serie 3T). Nel predetto contratto si conviene quanto segue: *“Art.2) Il contratto avrà la durata di anni nove, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data odierna di stipula, e si rinnoverà automaticamente di altri nove anni, salva la disdetta di una delle parti all’altra, da comunicare almeno dodici mesi prima della scadenza”*;
- Attestazione di prestazione energetica degli edifici del 18/12/2019;
- Provvedimento unico autorizzativo del Comune di Molfetta del 19/03/2021;
- Elaborati planimetrici: Tav. P3b pianta piano interrato e seminterrato e Tav. P4c stralcio pianta piano terra;

Con pec del 12/08/2021, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/12370 del 12/08/2021, il Comune di Molfetta ha trasmesso nota prot. n. 0054978 del 12/08/2021 ad oggetto *“Richiesta di autorizzazione alla realizzazione nel Comune di Molfetta alla via Ruvo civ. 1/A di una Rsa non autosufficienti per 20 posti letto pari a n 1 nucleo di Rsa di mantenimento di tipo A (ovvero di tipo B). Richiesta parere di compatibilità urbanistica”*, con cui il Dirigente del Settore III – Territorio - del Comune di Molfetta comunicava che *“(… omissis…) l’insediamento di cui trattasi risulta compatibile, sotto il profilo strettamente urbanistico, nella Zona omogenea in cui esso è previsto, fatta salva la verifica della normativa di Settore che disciplina l’insediamento e lo svolgimento delle attività in oggetto nell’ambito comunale. (...omissis…)”*

Con nota prot. n. AOO183/16219 del 28/12/2022 lo scrivente Servizio ha chiesto:

- **Al legale rappresentante della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus di trasmettere allo scrivente Servizio la planimetria generale con l’indicazione di tutte le aree nella quale sono state realizzate le varie strutture aventi setting assistenziali differenti all’interno del complesso immobiliare ubicato in via Ruvo 1/A nel Comune di Molfetta (...);**
- **Al Comune di Molfetta:**
 - 1) *di chiarire la motivazione per la quale ha rilasciato con nota prot. n. 0054978 del 12/08/2021 la compatibilità dell’intervento solo alla normativa urbanistica e non, anche, a quella edilizia;*

*ed eventualmente di integrare la predetta nota (prot. n. 0054978 del 12/08/2021) e di attestare, ai sensi dell’ art. 7 comma 2 della LR n. 9 del 2017, in maniera chiara ed univoca se l’intervento da realizzare nell’immobile ubicato in via Ruvo 1/A nel Comune di Molfetta per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 per n. 20 posti è **conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.**” (...)*

Con pec del 5/01/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0000365 del 9/01/2023, il Dirigente del Settore III – Territorio-Ambiente del Comune di Molfetta con nota prot. n. 0000882 del 5/01/2023 ha comunicato allo scrivente Servizio che per mero errore materiale ha rilasciato la compatibilità dell’intervento solo alla normativa urbanistica e non, anche, a quella edilizia, rappresentando che *“Alla luce di quanto esposto e a rettifica di quanto comunicato con la nostra nota prot. n. 54978 del 12/08/2021, con la presente, si attesta, ai sensi dell’ art. 7 comma 2 della LR n. 9 del 2017, che l’intervento, presso l’immobile sito alla via Ruvo 1/A per la realizzazione di una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 per n. 20 posti è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.”*

Con pec del 11/01/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/629 del 12/01/2023, la società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Onlus ha trasmesso la seguente documentazione:

- nota prot. n. 211.2023 del 11.01.2023 avente ad oggetto *“integrazione e precisazioni in merito all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di RSA non autosufficienti nel Comune di Molfetta alla Via Ruvo n. 1/A. Riscontro nota SGO prot. AOO183/28.12.2022 n. 16219.”;*
- Tav. P1e planimetria generale con l’indicazione di tutte le aree nella quale sono state realizzate le varie strutture aventi setting assistenziali differenti all’interno del complesso immobiliare ubicato in via Ruvo 1/A in Molfetta.

L’istanza de qua ricade nell’ipotesi di cui al punto 6 di cui alla DD 355/2020 *“6. Criteri di attribuzione dei posti nell’ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti”*.

Dall’istruttoria eseguita e riportata nella DD 226/2021 e tenuto conto dell’integrazione documentale acquisita agli atti, pur rilevando che in termini generali la struttura possiede i requisiti previsti dal R.R 4/2019 per n. 20 posti pari a n. 1 nucleo di Rsa di mantenimento anziani – tipo A - di cui al RR n.4/2019 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege, si rileva quanto segue:

Il RR n. 4/2019 prevede, tra i servizi di nucleo, un bagno assistito per immersione totale in posizione supina.

A seguito di richiesta di integrazione prot. n. AOO183/12139 del 2/08/2021, la società Metropolis non ha individuato quanto richiesto negli elaborati planimetrici trasmessi, mentre nella nota di riscontro prot. n. 3674.2021 del 12.08.2021 la società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali arl Onlus rappresentava che *“Il bagno W/H ubicato al primo piano sarà dotato di vasca assistita ad immersione totale in posizione supina”*, senza allegare l’elaborato planimetrico del piano primo con la relativa integrazione.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Molfetta in relazione all’istanza della Società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per **l’autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti di n. 20 pl pari a n. 1 nucleo di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019**, da realizzare in Molfetta in Via Ruvo 1/A; con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della società Metropolis trasmetta al Comune di Molfetta e allo scrivente Servizio, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l’inefficacia del medesimo atto – l’elaborato planimetrico del piano primo con l’individuazione definitiva della destinazione d’uso del locale secondo quanto suesposto;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all’annullamento d’ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l’ulteriore precisazione che :

- i. Con nota prot. n. 0002823 del 14.04.2022 trasmessa al legale rappresentante di “Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. Coop. Onlus, lo scrivente Servizio ha precisato che *“non risulta configurabile la titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura sanitaria in capo al soggetto che si avvalga, per la gestione e il funzionamento della stessa, di altro soggetto”*; *“(…) la regola della necessaria coincidenza sotto il profilo soggettivo del titolare dell’accreditamento e/o dell’autorizzazione (alla realizzazione e) all’esercizio con il soggetto che in concreto eroga le prestazioni sanitarie ed il conseguente divieto di esternalizzazione della gestione delle attività sanitarie si applica anche con riferimento ai rapporti interni tra il Consorzio e le cooperative consorziate, a prescindere dalla forma giuridica di aggregazione prescelta (...)*;
- ii. Il Consorzio Metropolis che ha richiesto l’autorizzazione alla realizzazione per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 per n. 20 posti letto, da realizzare nel Comune di Molfetta alla via Ruvo 1/A, destinatario del presente parere favorevole di compatibilità:
 - non potrà esternalizzare la gestione delle attività sanitarie;
 - non potrà cedere il presente parere favorevole di compatibilità ad altro soggetto poiché il presente parere di compatibilità è rilasciato esclusivamente alla società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus;
- iii. E’ assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;
- iv. La società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata inviata allo scrivente Servizio in data 6/02/2020 e dalla documentazione integrativa del 12/08/2021 e 11/01/2023 inviate via pec allo scrivente Servizio, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- v. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Molfetta, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Metropolis Consorzio di

Cooperative Sociale arl Onlus alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.

- vi. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo di Rsa di mantenimento anziani – tipo A- RR n.4/2019, si rinvia all'art. 7.3.3 del RR n. 4/2019;
- vii. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Molfetta in relazione all'istanza della Società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per **l'autorizzazione alla realizzazione** di una **Rsa non autosufficienti di n. 20 pl pari a n. 1 nucleo di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019**, da realizzare in Molfetta in Via Ruvo 1/A; con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della società Metropolis trasmetta al

Comune di Molfetta e allo scrivente Servizio, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto – l'elaborato planimetrico del piano primo con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso del locale secondo quanto suesposto;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che :

- i. Con nota prot. n. 0002823 del 14.04.2022 trasmessa al legale rappresentante di "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. Coop. Onlus, lo scrivente Servizio ha precisato che *"non risulta configurabile la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura sanitaria in capo al soggetto che si avvalga, per la gestione e il funzionamento della stessa, di altro soggetto"; "(...) la regola della necessaria coincidenza sotto il profilo soggettivo del titolare dell'accreditamento e/o dell'autorizzazione (alla realizzazione e) all'esercizio con il soggetto che in concreto eroga le prestazioni sanitarie ed il conseguente divieto di esternalizzazione della gestione delle attività sanitarie si applica anche con riferimento ai rapporti interni tra il Consorzio e le cooperative consorziate, a prescindere dalla forma giuridica di aggregazione prescelta (...);*
- ii. Il Consorzio Metropolis che ha richiesto l'autorizzazione alla realizzazione per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 per n. 20 posti letto, da realizzare nel Comune di Molfetta alla via Ruvo 1/A, destinatario del presente parere favorevole di compatibilità:
 - non potrà esternalizzare la gestione delle attività sanitarie;
 - non potrà cedere il presente parere favorevole di compatibilità ad altro soggetto poiché il presente parere di compatibilità è rilasciato esclusivamente alla società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus;
- iii. La società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata inviata allo scrivente Servizio in data 6/02/2020 e dalla documentazione integrativa del 12/08/2021 e 11/01/2023 inviate via pec allo scrivente Servizio, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Molfetta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo di Rsa di mantenimento anziani – tipo A- RR n.4/2019, si rinvia all'art. 7.3.3 del RR n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza

del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

• di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Molfetta (servizi.sociali@cert.comune.molfetta.ba.it / urbanistica@cert.comune.molfetta.ba.it)
- alla società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus, in persona del suo legale rappresentante (metropolis.consorzio@pec.it)

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Funzionario Istruttore
(Francesca Vantaggiato)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità-
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)